

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 3017

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1991

Norme particolari per la nomina del giudice di pace nella  
regione Trentino-Alto Adige

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, presentato dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 35 dello statuto speciale, contiene norme particolari per la nomina del giudice di pace nel territorio della regione Trentino-Alto Adige.

Il disegno di legge trae lo spunto dalla avvenuta presentazione al Parlamento di due distinti disegni di legge, uno ad iniziativa del Governo, presentato al Senato della Repubblica il 17 febbraio 1989 (atto Senato n. 1605) e l'altro ad iniziativa dei senatori del Gruppo comunista, presentato allo stesso ramo del Parlamento il 4 agosto 1988 (atto Senato n. 1286); ambedue i disegni di legge prevedono l'introduzione di una nuo-

va figura di giudice non togato mediante la istituzione del giudice di pace e la sostituzione della tradizionale figura del giudice conciliatore.

È da ricordare al riguardo che lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige attribuisce alla Regione particolari competenze in materia di giudici conciliatori.

Infatti l'articolo 94 dello statuto speciale dispone che alla nomina, alla decadenza, alla revoca, alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e vice conciliatori provvede il presidente della Giunta regionale in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica, osservate le altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario.

La stessa norma prevede altresì il requisito della piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca per la nomina a conciliatori, vice conciliatori, cancellieri ed uscieri degli uffici di conciliazione nei comuni del territorio della provincia di Bolzano.

L'articolo 95 dello statuto attribuisce alle giunte provinciali il potere di vigilanza sugli uffici di conciliazione.

L'articolo 96 prevede che nei comuni divisi in borgate o frazioni possono essere istituiti, con legge provinciale, uffici distinti di giudice conciliatore.

Le competenze derivanti dalle tre norme statutarie ricordate sono state esercitate dalla Regione e dalle giunte provinciali di Trento e di Bolzano fin dall'anno 1951.

Ogni triennio, secondo le disposizioni dell'ordinamento giudiziario, il presidente della Giunta regionale provvede quindi alla nomina dei giudici conciliatori e dei vice conciliatori, mentre periodicamente i cancellieri e gli uscieri presso gli uffici di conciliazione sono autorizzati all'esercizio delle rispettive funzioni.

Il rinnovo più recente di tutti i giudici conciliatori operanti nel Trentino-Alto Adige è avvenuto nel primo semestre dell'anno 1989.

Con successivi decreti del presidente della Giunta regionale sono stati nominati 410 giudici conciliatori e vice conciliatori in provincia di Trento e 221 giudici conciliatori e vice conciliatori nella provincia di Bolzano.

Sostanzialmente perciò tutto l'intero territorio regionale è coperto, comune per comune, da una rete diffusa di giudici conciliatori che assicurano lo svolgimento di una giustizia minore, nell'ambito delle competenze finora riservate dall'ordinamento giudiziario al giudice conciliatore.

I disegni di legge presentati al Senato della Repubblica dal Governo e dai senatori del Gruppo comunista comportano una vera e propria riforma dell'ordinamento giudiziario con il superamento della figura del giudice conciliatore, che, normalmente, a differenza di quanto avviene nella regione Trentino-Alto Adige e in alcune altre regioni italiane, non assolve in pieno i compiti affidati dalla legge e anche numericamente

non è presente in tutti i comuni del territorio delle singole regioni.

Inoltre, la figura del giudice conciliatore rende alquanto difficile la estensione di competenze gradualmente avvenuta negli ultimi tempi, che ha comportato per tale magistrato non professionale una sempre più complessa e profonda conoscenza delle norme giuridiche.

Ovviamente non sempre è stata possibile, soprattutto per i giudici conciliatori chiamati a svolgere tale funzione nei comuni minori del territorio nazionale, l'acquisizione delle nozioni tecniche e giuridiche indispensabili al fine di corrispondere alle esigenze e alle richieste di giustizia della società.

La figura del nuovo giudice di pace si inserisce nell'ordinamento giudiziario con funzioni proprie, molte delle quali assorbono compiti e funzioni finora attribuiti ai pretori.

Si tratta di un decentramento di funzioni tale da assicurare un minor carico di lavoro ai pretori, che attualmente non sono in grado di fronteggiare tutti i compiti ad essi affidati, mentre l'attribuzione di competenze del pretore alla nuova figura del giudice di pace, organicamente inserito nell'ordinamento giudiziario, determinerebbe certamente un migliore funzionamento della giustizia minore.

Le proposte di riforma comportano peraltro che il giudice di pace non operi in ogni comune del territorio della Repubblica, ma normalmente venga nominato e divenga operante nei comuni sedi di pretura, con possibilità di istituzione di sedi staccate dell'ufficio del giudice di pace in uno o più comuni della circoscrizione territoriale, ovvero in una o più circoscrizioni in cui siano ripartiti i comuni maggiori.

La normativa proposta non sottovaluta dunque il problema rappresentato dalla necessità della presenza del giudice di pace non soltanto nelle sedi pretorili ma anche nelle sedi distaccate di pretura, nonché dalla opportunità che nei comuni maggiori operino più giudici di pace.

L'esame dei disegni di legge pendenti in Parlamento, i quali - si ripete - rappresen-

tano una profonda riforma dell'ordinamento giudiziario, consente di affermare che la soluzione contenuta nel disegno di legge n. 1605 di iniziativa del Governo al fine di salvaguardare le particolari competenze spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non può ritenersi soddisfacente.

Infatti l'articolo 42 del disegno di legge n. 1605 presentato dal Governo si limita a disporre che «sono fatte salve le disposizioni concernenti gli uffici di conciliazione contenute negli statuti regionali della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige e nelle relative norme di attuazione. Sono altresì fatte salve le disposizioni in materia di competenza contenute nella legge 27 luglio 1978, n. 392».

Tale disposizione, pur tenendo conto della particolare disciplina in materia di giudici conciliatori prevista dalle norme di rango costituzionale contenute negli statuti per il Trentino-Alto Adige e per la Valle d'Aosta, consegue peraltro il risultato di congelare la situazione attuale facendo sopravvivere in queste due sole regioni il giudice conciliatore, mentre in tutto il resto del Paese verrebbe introdotta la nuova figura del giudice di pace più aderente alla evoluzione dei problemi della giustizia. Ulteriore conferma a questa interpretazione deriva dall'esame della tabella A allegata al disegno di legge governativo contenente la pianta organica dei magistrati addetti agli uffici del giudice di pace, dove non è previsto come sede degli uffici medesimi alcun comune delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.

La Giunta regionale, dopo aver esaminato la problematica finora esposta, ha ritenuto non accettabile la soluzione adottata dal disegno di legge n. 1605 presentato dal Governo.

Perplessità ulteriori emergono inoltre dall'esame del disegno di legge presentato dai senatori del Gruppo comunista, in quanto in esso non è contenuta alcuna norma specifica relativa agli statuti per il Trentino-Alto Adige e per la Valle d'Aosta.

La Giunta regionale, quindi, dopo gli opportuni contatti con il Ministero di grazia e giustizia al fine di prospettare al Governo

le controindicazioni derivanti dalla iniziativa assunta in particolare dall'articolo 42 del disegno di legge n. 1605, ha ritenuto opportuno utilizzare lo strumento giuridico del disegno di legge-voto previsto dall'articolo 35 dello statuto speciale per materie non appartenenti alla competenza della Regione, ma che presentino per essa particolare interesse.

Essendo evidente che la materia dell'ordinamento della giustizia non rientra nella competenza della Regione, è altrettanto chiaro che, in presenza delle norme statutarie richiamate, l'interesse della Regione sussiste vivissimo soprattutto in considerazione del gran numero di cittadini che accede con fiducia alla giustizia minore esercitata finora lodevolmente dai giudici conciliatori e che nel futuro sarà esercitata dal giudice di pace.

Pertanto l'allegato disegno di legge, espresso - come già detto - ai sensi dell'articolo 35 dello statuto speciale, prevede alcune norme che tengono conto della realtà costituzionale della regione Trentino-Alto Adige, fermo restando che analoga iniziativa potrà essere assunta anche dalla regione Valle d'Aosta.

L'articolo 1 del disegno di legge dispone che nella regione Trentino-Alto Adige la nomina, la decadenza, la dispensa e la revoca dell'ufficio del giudice di pace avvengano mediante decreto del presidente della Giunta regionale sulla base di delegazione del Presidente della Repubblica.

Si tratta di un meccanismo analogo a quello esistente per la nomina dei giudici conciliatori destinato a consentire che il giudice di pace nella regione Trentino-Alto Adige mantenga quell'ancoraggio particolare alla realtà locale, anche in relazione alle esigenze di tutela della minoranza linguistica tedesca di cui si farà cenno successivamente. Infatti, si prevede che nei comuni del territorio della provincia di Bolzano per la nomina a giudice di pace è richiesta la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca attestata con il possesso del patentino di bilinguismo previsto dalle vigenti norme di attuazione dello statuto speciale.

Evidentemente la nomina del giudice di pace avverrà secondo le norme contenute nella nuova disciplina in corso di approvazione e quindi le persone chiamate a svolgere tale funzione dovranno avere i requisiti previsti dalla normativa statale.

Con l'articolo 2 si tiene conto della particolare situazione esistente nella regione Trentino-Alto Adige, per cui dagli attuali oltre 650 giudici conciliatori, secondo il disegno di legge governativo, si scenderebbe a poche unità di giudici di pace, in quanto dopo il recente ritocco delle sedi pretorili queste si ridurrebbero a circa venti.

Si ritiene di utilizzare la possibilità di istituire sedi staccate dell'ufficio del giudice di pace in tutti i comuni nei quali abbia sede una pretura o una sezione distaccata di pretura.

Relativamente poi all'articolo 3 è da tenere presente che l'articolo 95 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige attribuisce alle giunte provinciali di Trento e di Bolzano il potere di vigilanza sugli uffici di conciliazione.

Per analogia si chiede con il presente disegno di legge che la sorveglianza sugli uffici del giudice di pace istituiti nel territorio della regione Trentino-Alto Adige venga riservata alla giunta provinciale territorialmente competente, sempre nell'intento di mantenere inalterate le competenze che lo statuto speciale di autonomia attribuisce ad organi degli enti autonomi nel Trentino-Alto Adige.

Infine il disegno di legge del quale si viene illustrando la portata contiene due norme (articoli 4 e 5) che inseriscono nella tabella prevista dalla legge istitutiva del giudice di pace, relativa alla pianta organica dei magistrati addetti agli uffici del giudice di pace, anche i comuni del Trentino-Alto Adige, indicando quelli attualmente sede di pretura o sede distaccata di pretura

nei quali operano gli uffici del Libro fondiario e aumentando, in conseguenza, il numero complessivo dei giudici di pace.

L'approvazione del presente disegno di legge non comporterà necessariamente, come conseguenza, l'esigenza di una ulteriore iniziativa legislativa, di rango costituzionale, intesa ad abrogare le norme, già richiamate, degli articoli 94 e 96 dello statuto speciale, nella parte in cui si riferiscono al giudice conciliatore, sostituendolo con la nuova figura giuridica del giudice di pace. La Corte costituzionale ha infatti costantemente affermato che, «quando una norma costituzionale fa riferimento al diritto o alle leggi vigenti ai fini della determinazione delle materie di competenza regionale, non si deve affatto intendere che il significato dei termini cui si fa riferimento resti ancorato al momento dell'adozione della norma costituzionale di cui si tratta». In altri termini, il senso delle disposizioni si evolve con il tempo a causa delle modificazioni introdotte nell'ordinamento normativo complessivo in cui sono inserite e del divenire storico della società in cui quelle sono applicate. Quindi, non è in alcun modo possibile affermare che il rinvio operato da norme costituzionali alle disposizioni vigenti in una certa materia comporti una sorta di pietrificazione del significato di quelle disposizioni o addirittura impedisca al legislatore ordinario di definire o dimensionare diversamente il fenomeno da esse disciplinato e quindi di modificare, per tale via, i confini o il senso delle materie di competenza regionale che da quella definizione dipendono.

Il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige è dell'avviso che, non comportando il disegno di legge in argomento ulteriori spese, non sia necessaria la relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari e della relativa copertura finanziaria.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

*(Nomina, decadenza, dispensa e revoca dall'ufficio di giudice di pace)*

1. Nella regione Trentino-Alto Adige alla nomina, alla decadenza, alla dispensa e alla revoca dall'ufficio di giudice di pace provvede il presidente della Giunta regionale in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario e dalla legge istitutiva del giudice di pace.

2. Nei comuni del territorio della provincia di Bolzano per la nomina a giudice di pace è richiesta la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca accertata mediante l'attestato di bilinguismo corrispondente al titolo di studio posseduto, rilasciato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

**Art. 2.**

*(Sedi distaccate dell'ufficio del giudice di pace)*

1. L'istituzione di sedi distaccate dell'ufficio del giudice di pace in uno o più comuni della circoscrizione territoriale ovvero in una o più circoscrizioni in cui siano ripartiti i comuni maggiori avviene con decreto del presidente della Giunta regionale, sentito il Ministro di grazia e giustizia, in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica, anche al fine di assicurare la presenza di un giudice di pace nei comuni sedi di preture.

**Art. 3.**

*(Sorveglianza)*

1. La sorveglianza sugli uffici del giudice di pace istituiti nel territorio della regione

Trentino-Alto Adige è esercitata dalla giunta provinciale territorialmente competente.

Art. 4.

*(Ruolo organico del giudice di pace)*

1. Il ruolo organico del giudice di pace è fissato in 3.728 posti.

Art. 5.

*(Pianta organica degli uffici del giudice di pace)*

1. Nella tabella prevista dalla legge istitutiva del giudice di pace, relativa alla pianta organica dei magistrati addetti agli uffici del giudice di pace, sono comunque inseriti i seguenti comuni:

*Provincia di Trento:*

Borgo Valsugana .....	1
Cavalese .....	1
Cles .....	1
Fiera di Primiero .....	1
Fondo .....	1
Malè .....	1
Mezzolombardo .....	1
Pergine Valsugana .....	1
Riva del Garda .....	1
Rovereto .....	2
Tione .....	1
Trento .....	3

*Provincia di Bolzano:*

Bolzano .....	3
Bressanone .....	1
Brunico .....	1
Caldaro sulla Strada del vino .....	1
Chiusa .....	1
Egna .....	1
Merano .....	2
Monguelfo .....	1
Silandro .....	1
Vipiteno .....	1